

**Causa C-562/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 ottobre 2020

**Giudice del rinvio:**

Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)

**Data della decisione del rinvio:**

12 ottobre 2020

**Ricorrente:**

SIA Rodl &amp; Partner

**Convenuta:**

Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria dello Stato, Lettonia)

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda i) di annullare la decisione dell'Amministrazione tributaria dello Stato (in prosieguo: la «convenuta») che infligge alla ricorrente una sanzione per errata valutazione del rischio da essa effettuata, ai sensi della Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare), con riguardo ai suoi clienti, e ii) di ordinare alla convenuta di rimuovere le informazioni pubblicate sul proprio sito web riguardo all'applicazione di detta sanzione.

**Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale**

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo 18 della direttiva 2015/849, nonché dell'allegato III, punto 3, lettera b), dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), dell'articolo 14, paragrafo 5, e

dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva, al fine di chiarire in quali casi debbano essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, come debbano essere ottenute informazioni sulle attività del cliente e come debbano essere pubblicate le informazioni relative alle sanzioni applicate ai soggetti obbligati.

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che dette disposizioni i) impongono automaticamente che il prestatore di servizi esterni di tenuta dei libri contabili adotti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in considerazione del fatto che il cliente è un'organizzazione non governativa e che il soggetto autorizzato e dipendente del cliente è un cittadino di un paese terzo ad alto rischio di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa, con permesso di soggiorno in Lettonia, e ii) impongono automaticamente che si assegni a tale cliente un grado di rischio più elevato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se la citata interpretazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849 possa considerarsi proporzionata e, pertanto, conforme all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del Trattato sull'Unione europea.
- 3) Se l'articolo 18 della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'allegato III, punto 3, lettera b), della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso prevede un obbligo automatico di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in tutti i casi in cui un partner commerciale del cliente, ma non il cliente stesso, sia collegato in qualche modo a un paese terzo ad alto grado di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa.
- 4) Se l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che queste ultime prevedono che il soggetto obbligato, nell'adottare misure di adeguata verifica della clientela, debba ottenere dal cliente una copia del contratto concluso tra detto cliente e un terzo e se, pertanto, si ritiene che l'esame *in situ* di tale contratto sia insufficiente.
- 5) Se l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che il soggetto obbligato debba applicare misure di adeguata verifica nei confronti dei clienti commerciali esistenti, anche nel caso in cui non vengano individuate modifiche significative della situazione del cliente e non sia scaduto il periodo stabilito dall'autorità competente degli Stati membri per adottare nuove misure di controllo e se tale obbligo si applichi unicamente nei confronti di clienti ai quali viene attribuito un rischio alto.

- 6) Se l'articolo 60, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849, debba essere interpretato nel senso che, nel pubblicare informazioni relative a una decisione che impone una sanzione o una misura amministrativa per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento di detta direttiva, l'autorità competente abbia l'obbligo di garantire l'esatta conformità delle informazioni pubblicate con le informazioni contenute nella decisione.

### **Contesto normativo dell'Unione**

Trattato sull'Unione europea, articolo 5, paragrafo 4, primo comma.

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione: articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), articolo 14 paragrafi 1 e 5, articolo 18, articolo 60, paragrafi 1 e 2, allegato III.

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare: articolo 6, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, articolo 7, paragrafo 1, punti 5, 7 e 11, articolo 8, paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 1, punti 1 e 2, articolo 11 bis, paragrafi 1 e 3, punto 2, lettere a), b) e c), articolo 20, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 2, punto 5, e articolo 46, paragrafi 1 ter e 1 quater.

### **Giurisprudenza della Corte di giustizia**

Sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 71

Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, punti 77, 87 e 107

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente è una società commerciale registrata nella Repubblica di Lettonia, operante nei settori dei servizi contabili, della tenuta dei libri contabili, della revisione contabile e della consulenza tributaria. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, della legge sulla prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione nucleare (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), la ricorrente è soggetta a detta legge.

- 2 Tra il 3 aprile e il 6 giugno 2019, il personale della convenuta ha effettuato un'ispezione antiriciclaggio presso la ricorrente, in merito alla quale è stato redatto un primo verbale di ispezione il 3 aprile 2019 (proseguito in un altro del 6 giugno 2019).
- 3 Dal primo verbale di ispezione risulta che il sistema di controllo interno della ricorrente presentava diverse carenze e che quest'ultima non aveva effettuato né documentato una valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riguardante le sue attività economiche ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla prevenzione e, in particolare, nella causa vi era una controversia in merito alla valutazione del rischio di determinati clienti della ricorrente: una fondazione specifica (in prosieguo: la «Fondazione») e una società commerciale specifica (in prosieguo: la «Società commerciale»).
- 4 La suddetta Fondazione ha sede nella Repubblica di Lettonia e il suo scopo è far conoscere e promuovere il settore delle tecnologie dell'informazione nell'ambito dell'istruzione.
- 5 La Fondazione è diventata cliente della ricorrente il 25 ottobre 2016. Il documento identificativo del cliente è stato firmato il 7 marzo 2017 da una persona fisica autorizzata dalla Fondazione (cittadina della Federazione russa), che allo stesso tempo è dirigente della Fondazione (in qualità di dipendente). In quanto beneficiario effettivo della Fondazione, viene indicata l'intera società lettone (il che è contrario alla normativa in vigore).
- 6 La ricorrente ha valutato il rischio del cliente come basso. La convenuta ha rilevato che, sulla base delle informazioni fornite dalla Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Servizio di prevenzione del riciclaggio), le principali minacce di finanziamento del terrorismo erano poste dal possibile impiego delle ONG e del contesto imprenditoriale a fini di finanziamento del terrorismo e che la prassi internazionale e le esperienze delle forze e degli organi di sicurezza di diversi paesi dimostravano che le ONG erano particolarmente vulnerabili e potevano essere indebitamente utilizzate per finanziare il terrorismo. Pertanto, secondo la convenuta, la ricorrente, essendo soggetta alla legge sulla prevenzione, ha l'obbligo di effettuare un esame approfondito del cliente qualora sussista una valutazione di aumento del rischio, tenuto conto del fatto che il cliente della ricorrente è collegato alla Federazione russa (paese terzo ad alto rischio di corruzione).
- 7 A sua volta, anche la Società commerciale ha sede nella Repubblica di Lettonia e il suo settore di attività è costituito dai servizi di pubbliche relazioni e comunicazione.
- 8 La Società commerciale è diventata cliente della ricorrente il 28 dicembre 2017. Il socio unico e solo titolare effettivo della Società commerciale è un cittadino lettone.

- 9 La ricorrente ha valutato come basso il rischio della Società commerciale. Analizzando gli estratti del conto corrente della Società commerciale, la convenuta ha constatato che quest'ultima riceveva mensilmente bonifici di EUR 25 000 dalla Nord Stream 2 AG, una società con sede in Svizzera che è una controllata della società russa Gazprom (Gazprom detiene il 51% del capitale sociale). Inoltre, dalle fatture emesse risulta che queste ultime sono state emesse in base al contratto firmato il 1° gennaio 2018 tra la Società commerciale e la Nord Stream 2 AG. La convenuta ha chiesto alla ricorrente di produrre copia del suddetto contratto, tuttavia la ricorrente non l'ha fornita, affermando che essa aveva esaminato l'originale del contratto *in situ* presso i locali del cliente. Alla luce di quanto precede, la convenuta ha concluso che, nell'effettuare il controllo sul rapporto d'affari, la ricorrente non aveva prestato particolare attenzione alle operazioni effettuate dal suo cliente (la Società commerciale) con la Nord Stream 2 AG, che è una società appartenente a un ente con sede in un paese terzo ad alto rischio di corruzione.
- 10 Al momento di redigere il seguito del verbale di ispezione (il 6 giugno 2019), le carenze del sistema di controllo interno erano state sanate, pertanto le infrazioni non sono state contestate.
- 11 Con provvedimento dell'11 luglio 2019 del direttore dell'Autorità antiriciclaggio della convenuta, è stata inflitta alla ricorrente una sanzione di EUR 3 000 per violazione degli obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione, constatata in occasione dell'ispezione.
- 12 Sulla base di detto provvedimento, la convenuta ha pubblicato l'11 agosto 2019, sul proprio sito web, informazioni riguardo alle violazioni degli obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione asseritamente commesse dalla ricorrente.
- 13 Il suddetto provvedimento dell'11 luglio 2019 è stato impugnato dalla ricorrente, ma è stato confermato con provvedimento del 13 novembre 2019 del direttore generale della convenuta (in prosieguo: il «provvedimento impugnato»).
- 14 Il 13 dicembre 2019 la ricorrente ha adito il giudice del rinvio affinché venga annullato il provvedimento impugnato e affinché si imponga alla convenuta l'obbligo di rimuovere le informazioni pubblicate sul suo sito web riguardanti le sanzioni inflitte alla ricorrente in quanto soggetta alla legge sulla prevenzione.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 15 Gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale sono contenuti nella motivazione del giudice del rinvio.

### Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

*Obbligo di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela anche se la forma, la struttura e l'attività del cliente non indicano rischi*

- 16 L'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 stabilisce che gli Stati membri possono determinare altre «situazioni che presentano rischi più elevati» in cui devono essere adottate «misure rafforzate di adeguata verifica della clientela».
- 17 Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che tutte le organizzazioni non governative debbano essere considerate come un caso di rischio più elevato e, pertanto, debbano essere soggette a criteri rafforzati di adeguata verifica. Né la direttiva 2015/849 né la legge sulla prevenzione stabiliscono che le organizzazioni non governative, in ragione della loro forma giuridica, debbano essere considerate di per sé come casi di rischio aumentato. Secondo la ricorrente, qualora la convenuta, in quanto autorità nazionale di controllo, ritenga che, in tutti i casi in cui il cliente del soggetto obbligato sia un'organizzazione non governativa o in quelli in cui uno dei dipendenti del cliente provenga da un paese terzo ad alto rischio di corruzione, si debba procedere a un esame approfondito del cliente, si pone la questione se tale requisito non sia eccessivo o se esso sia proporzionato e se, in tal caso, non debba essere enunciato *expressis verbis* dalla legge.
- 18 Nel caso di specie, risulta che la Federazione russa non è un paese ad alto rischio, vale a dire non è iscritta nell'elenco dei paesi ad alto rischio pubblicato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) né nell'elenco della Commissione europea dei paesi terzi con regimi deboli di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sebbene sia possibile che, ai sensi dell'allegato III, punto 3, lettera b), della direttiva 2015/849 e dell'articolo 11 bis, paragrafo 3, punto 2, lettera b), della legge sulla prevenzione, si possa intendere che si tratti di un paese in cui esiste un alto rischio di corruzione. Tuttavia, le disposizioni della legge sulla prevenzione e della direttiva 2015/849 non impongono direttamente che il cliente sia sottoposto a misure rafforzate di adeguata verifica laddove un cittadino della Federazione russa sia semplicemente dipendente del cliente, vale a dire se non è il beneficiario effettivo o titolare effettivo di detto cliente ai sensi della direttiva 2015/849.
- 19 Al considerando 4 della direttiva 2015/849 si sottolinea che, nella sua azione, l'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni e degli strumenti del GAFI. Al punto 71 degli «Orientamenti del GAFI sull'approccio basato sul rischio per i professionisti della tenuta dei libri contabili» (in prosieguo, gli «orientamenti del GAFI») viene indicata una serie di criteri idonei a contraddistinguere un rischio più elevato in funzione della zona geografica. Tuttavia, nessuno di tali criteri è collegato alla cittadinanza di un dipendente del cliente. Secondo la ricorrente, qualunque conclusione si tragga rispetto all'eventuale rischio più elevato della Fondazione di cui trattasi sulla base della cittadinanza di una persona che è dipendente di detto cliente e che è stata autorizzata da quest'ultimo, è incompatibile con gli orientamenti del GAFI.

- 20 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli Stati membri devono garantire che le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela applicabili siano fondate sulla valutazione dell'esistenza e del livello di rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo associato, a seconda dei casi, a un cliente, a un rapporto d'affari, a un conto, a un prodotto o a una transazione. In assenza di tale valutazione, non è possibile né per lo Stato membro interessato, né, eventualmente, per un ente o una persona soggetti alla [direttiva 2015/849] decidere caso per caso quali misure applicare. Infine, qualora non esista alcun rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo, non è possibile adottare misure preventive fondate su tali motivi (sentenza *Safe Interenvíos*, punto 107). La Corte ha altresì dichiarato che simili misure devono presentare un nesso concreto con il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo ed essere proporzionate a quest'ultimo (sentenza *Safe Interenvíos*, punto 87). Pertanto, se un siffatto rischio non può essere individuato, non si deve e sarebbe sproporzionato esigere sempre un'adeguata verifica rafforzata.
- 21 Il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea si applica sia al diritto dell'Unione sia al diritto interno quando gli Stati membri esercitano il loro potere discrezionale e la loro competenza in settori dell'Unione che sono stati oggetto di armonizzazione da parte dell'Unione (compreso il settore disciplinato dalla direttiva 2015/849). Come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte, il criterio di proporzionalità è essenziale rispetto alle misure supplementari introdotte dagli Stati membri per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. È possibile che il requisito formale di classificare sempre qualsiasi organizzazione non governativa come cliente a rischio elevato non sia proporzionato all'obiettivo, in quanto il beneficio per la società non supera la lesione dei diritti e degli interessi legittimi della persona.
- 22 Conformemente alla giurisprudenza della Corte, quando si applica il diritto interno e una situazione rientra nell'ambito di applicazione di una direttiva, il diritto interno deve essere interpretato per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva (sentenza *Asociația Accept*, punto 71). Nel caso di specie, sussistono dubbi quanto all'interpretazione dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l'allegato III, punto 3, lettera b), di quest'ultima, e in particolare sulla questione se detta disposizione preveda l'obbligo automatico di adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela laddove sia possibile constatare un rischio connesso alla forma giuridica del cliente (un'organizzazione non governativa) e un rischio per quanto riguarda le attività economiche del cliente (la persona autorizzata dal cliente e dipendente del cliente è cittadino di un paese terzo con un elevato rischio di corruzione, in questo caso la Federazione russa, con permesso di soggiorno in Lettonia) e sulla questione se detta disposizione preveda che a tale cliente si debba applicare automaticamente un livello elevato di rischio. Inoltre, se si giungesse a una siffatta conclusione sull'interpretazione delle disposizioni di cui trattasi della direttiva 2015/849, occorrerebbe valutare se tale requisito debba essere considerato proporzionato.

*Adozione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela qualora un partner commerciale del cliente sia legato a un paese terzo ad elevato grado di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa*

- 23 La circostanza che il cliente stesso o il suo beneficiario effettivo abbiano sede nel territorio della Federazione russa – che non è un paese a rischio elevato, ma si potrebbe tenere conto del fatto che è un paese o territorio in cui esiste un rischio elevato di corruzione – potrebbe essere un fattore che aumenta il rischio del cliente, il che potrebbe essere a sua volta un motivo di esame approfondito del cliente.
- 24 Secondo la convenuta, il fatto che l'entità Nord Stream 2 AG, appartenente all'impresa russa Gazprom (al 51%), sia azionista della Società commerciale è un fattore che aumenta il rischio del cliente. Peraltro, il fatto che la Società commerciale riceva mensilmente EUR 25 000 dalla Nord Stream 2 AG potrebbe indicare che tali entità realizzano un'operazione, atipica per ampiezza e complessità, che non sembra avere una finalità economica o giuridica evidente.
- 25 Pertanto, secondo la convenuta, la ricorrente avrebbe violato l'articolo 20, paragrafo 1, punti 1 e 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, punto 5, della legge sulla prevenzione, che corrispondono all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/849.
- 26 L'articolo 5 della direttiva 2015/849 prevede che, per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla direttiva, entro i limiti del diritto dell'Unione. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che le «disposizioni più rigorose», contemplate dall'articolo 5 della direttiva 2015/849, possono riguardare situazioni per le quali tale direttiva prevede un certo tipo di adeguata verifica della clientela ed anche altre situazioni che secondo gli Stati membri presentano un rischio. Di conseguenza, la Repubblica di Lettonia può anche adottare disposizioni più rigorose al fine di prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo qualora, a suo avviso, sussista un rischio. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se, nel caso concreto, la convenuta, applicando le disposizioni della legge sulla prevenzione, non abbia ecceduto quanto legalmente richiesto, in particolare ritenendo che la circostanza che uno degli azionisti della Società commerciale sia una controllata di un'impresa della Federazione russa costituisca di per sé un fattore che aggrava il rischio del cliente, sebbene tale presunzione non sia prevista né dalla legge sulla prevenzione né dalla direttiva 2015/849.
- 27 L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 espone le misure di adeguata verifica della clientela, tra le quali figurano, alle lettere c) e d), la valutazione e, se del caso, l'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari nonché l'applicazione di misure di controllo costante del rapporto d'affari. Tuttavia, tale disposizione della direttiva non precisa i metodi e i mezzi di valutazione e di ottenimento delle informazioni.



- 28 Occorre rilevare che le disposizioni della legge sulla prevenzione, al pari dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, non impongono di ottenere la consegna di copie dei documenti delle operazioni, in particolare qualora l'operazione non presenti aspetti inconsueti o non si constati un aumento del rischio del cliente. Di conseguenza, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla questione se la convenuta non abbia ecceduto i suoi poteri legali richiedendo la produzione di una copia del contratto concluso tra la Società commerciale e la Nord Stream 2 AG.
- 29 Alla luce di quanto precede, occorre stabilire se le disposizioni della direttiva 2015/849 prevedano che, nell'ipotesi in cui un socio del cliente sia legato a un paese terzo a rischio elevato di corruzione, nella fattispecie la Federazione russa, debbano essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela e se tali disposizioni impongano di ottenere copia del contratto concluso tra il cliente e il terzo e, pertanto, si ritenga che l'esame di detto contratto *in situ* sia insufficiente.

*Aggiornamento delle informazioni sul cliente*

- 30 L'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 stabilisce che l'obbligo di aggiornare le informazioni relative al cliente si applica «in funzione del rischio». Vale a dire che, quando il cliente è a basso rischio e la situazione del cliente non è cambiata in maniera significativa, l'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849 non richiede l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela. Poiché, a parere della convenuta, la ricorrente ha violato l'articolo 8, paragrafo 2, della legge sulla prevenzione, che prevede che la persona soggetta a detta legge aggiorni periodicamente, e in ogni caso almeno una volta ogni 18 mesi, le informazioni relative ai clienti, e poiché al momento dei fatti della presente causa, quando la convenuta ha proceduto a esaminare la ricorrente, non erano ancora trascorsi 18 mesi da quando la Società commerciale era diventata cliente della ricorrente, occorre chiarire se le disposizioni della direttiva 2015/849 prevedano, e se ciò sia giustificato e proporzionato, che il soggetto obbligato sia tenuto ad applicare misure di adeguata verifica della clientela nei confronti della clientela esistente anche in una situazione in cui non vi sia stata una modifica significativa della situazione del cliente e se tale obbligo si applichi solo in relazione ai clienti per i quali è stato individuato un elevato rischio cliente.

*Pubblicazione di informazioni sul sito web dell'amministrazione tributaria dello Stato*

- 31 L'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 prevede l'obbligo di pubblicare informazioni relative a qualsiasi decisione definitiva che imponga sanzioni o misure amministrativa per violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2015/849. Il paragrafo 2 di detto articolo consente altresì allo Stato membro di pubblicare le sanzioni impugnate, a condizione che siano pubblicate anche le informazioni relative al ricorso e al suo esito.

- 32 Il giudice [del rinvio] conclude che, in sede di recepimento della direttiva 2015/849, la Repubblica di Lettonia ha introdotto la modalità più rigorosa – quella di cui all'articolo 60, paragrafo 2 – e che, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1 ter, della legge sulla prevenzione, sul sito Internet siano pubblicate anche le decisioni impugnate (non ancora definitive) dell'autorità di vigilanza.
- 33 L'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2015/849 prevede che la pubblicazione contenga quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. La ricorrente afferma che, nella sua pubblicazione, la convenuta ha indicato erroneamente, in un primo momento (l'11 agosto 2019), la natura della violazione (il sistema interno di controllo della ricorrente non era sviluppato), nonostante il fatto che la ricorrente avesse elaborato un sistema di controllo interno, sebbene fossero stati riscontrati difetti. Tale pubblicazione avrebbe creato nel pubblico generale un'impressione errata sulla natura della violazione commessa dalla ricorrente, e ciò influisce negativamente sulla reputazione della ricorrente.
- 34 Il giudice del rinvio osserva che, anche al momento dell'adozione della presente ordinanza, la pubblicazione indica altresì, per quanto riguarda la ricorrente, che il suo sistema di controllo interno non è completamente sviluppato; che non è stata effettuata e documentata una valutazione dei rischi; che l'ampiezza dell'esame del cliente non corrisponde ai rischi esistenti; che non è stato chiarito chi sia il beneficiario effettivo; che non vi è stata una vigilanza sufficiente sulle operazioni, sebbene nel prosieguo del verbale di ispezione (il 6 giugno 2019) non sia stata constatata l'esistenza di violazioni, nel senso che le violazioni erano state sanate nel corso dell'ispezione.
- 35 Si sottopone pertanto alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se l'articolo 60, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che, nel pubblicare informazioni su una determinata decisione, l'autorità competente sia tenuta a garantire che le informazioni pubblicate siano esattamente conformi a quelle constatate nella decisione.